La denuncia delle Casse edili che chiedono un incontro al presidente dell'Anci De Caro

Appalti, comuni poco rigorosi

Molti enti non chiedono il Durc o accettano atti falsi

DI DANIELE CIRIOLI

Appalti irregolari? La responsabilità ricade anche sui Comuni. Non sempre, infatti, richiedono il Durc quando si tratta di aprire nuovi cantieri o di pagare gli appalti in corso, nonostante ciò sia obbligatorio sia per i lavori pubblici sia per quelli privati. Al posto del Durc, che andrebbe richiesto semplicemente online, i Comuni accettano dichiarazioni delle imprese o di consulenti che, tuttavia, sono prive di valore certificativo. Oltre al danno la beffa: proprio perché senza valore, i falsificatori diventano non perseguibili. È quanto segnala la Cnce, la commissione paritetica per le casse edili, in una nota (prot. n. 8529/2017) a firma congiunta del presidente, Carlo Triestini, e del suo vice, Stefano Macale, inviata al presidente dell'Anci, Antonio De Caro.

Il Durc. Motivo della missiva è la richiesta d'intervento, da parte dell'Anci, per sensibilizzare i Comuni al rispetto della normativa in materia di Durc online. Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è quel certificato che attesta, contestualmente, la regolarità dell'impresa per ciò che concerne gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e casse edili. Il Durc è obbligatorio in tutti gli appalti pubblici, sia per lavori e sia per servizi e forniture, nelle fasi di partecipazione; di aggiudicazione; di stipula del contratto; di pagamento di stati avanzamento lavori e fatture; di collaudo; di pagamento saldo finale; etc. Il Durc, che è anche obbligatorio negli appalti edili privati, non è mai sostituibile da autocertificazione. La vigente normativa prevede, infatti, che «la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare».

La questione. Nonostante il puntuale e chiaro dettato normativo, la Cnce dice di aver verificato che «gli uffici competenti di diversi Comuni italiani non solo non richiedono il Durc per avviare un cantiere o in fase di pagamento, richiesta obbligatoria sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, ma accettano direttamente dalle imprese o dai loro consulenti il promemoria cartaceo rilasciato dai portali Inps e Inail che non ha alcun valore documentale (non c'è firma, protocollo, glifo anticontraffazione ecc.), né può attestare la regolarità contributiva della stessa impresa». Una procedura, cioè, che già è di per sé da considerare assolutamente contra legem. Inoltre, aggiunge la Cnce, risulta pure «che alcuni uffici omettono di controllare, anche per i Durc richiesti telematicamente, la presenza, nel documento, della verifica da parte della cassa edile nei casi di appalti pubblici riguardanti lavorazioni tipicamente edili». La situazione è insomma incresciosa perché si presta facilmente ad alterare «le condizioni di partecipazione e aggiudicazione dei lavori, sia pubblici che privati, a danno, oltre che del sistema edile, anche della p.a. e in particolar modo di quella che attua correttamente le disposizioni normative in materia».

Oltre al danno la beffa. E non è tutto: oltre al danno c'è la beffa. Nei casi di verifiche di documenti non coincidenti con le risultanze della banca dati nazionale del Durc, aggiunge sempre la Cnce, pur denunciando i comportamenti delle imprese alle competenti autorità giudiziali, non si sono avuti i risultati sperati. I giudici, infatti, in questi casi ritengono che non si realizzi il delitto di falsità materiale «in quanto trattasi di un provvedimento amministrativo inesistente perché non proveniente dalla pubblica amministrazione secondo le modalità prescritte dalla legge e quindi da considerarsi privo dei requisiti di forma e sostanza». Il paradosso: un ente pubblico riceve un documento chiaramente falsificato e il falsificatore non è neanche perseguibile.

Antonio De Caro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.